

**DICHIARAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI CUI ALLE NOTE 5
TER (per i docenti) e NOTA E (per gli ATA) (punteggio aggiuntivo una tantum)**

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome)
 nato/a a _____ (comune di nascita; se nato/a all'estero, specificare lo Stato) _____ il _____ (prov.)
 residente a _____ (Comune di residenza) _____ (via) _____ (prov.)

Docente / ATA con contratto a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia/primaria posto
 titolare presso..... in servizio presso..... ai
 fini della compilazione della graduatoria dei soprannumerari l'a.s. 2012/13; consapevole delle sanzioni
 anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del
 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art 15 della legge 16/01/2003 n. 3 **chiede**

- L'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 10 (per i docenti)**
- L'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 40 (per il personale ATA)**

A tal fine

-DICHIARA-

Di aver maturato il diritto all'attribuzione del bonus una tantum **avendo prestato servizio continuativo per quattro anni nella stessa scuola (quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda) senza aver mai prodotto domanda di trasferimento volontario o passaggio di ruolo o assegnazione provvisoria** come da prospetto sottostante:

	Anno scolastico	Scuola presso quale si è prestato servizio in qualità di titolare
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

N.B. il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo va dall'a.s. 2000/01 all'a.s. 2007/08.
 Tale punteggio una volta acquisito si perde esclusivamente nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria, in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro l'ottennio, nella scuola di titolarità.

NOTE

(1) Il personale ha potuto acquisire "una tantum" (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo dopo un triennio continuativo, compreso tra le domande di mobilità per l'A.S. 2000/2001 e per l'A.S. 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o di passaggio di profilo nell'ambito della provincia di titolarità.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio deve essere stato prestato servizio nella stessa scuola continuativamente per quattro anni, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda. Diversamente il punteggio aggiuntivo si è maturato anche quando, nel triennio continuativo di riferimento:

- è stata presentata revoca della domanda di trasferimento e/o di passaggio di profilo provinciale, nei termini previsti dall'ordinanza che applica il contratto sulla mobilità
- è stata presentata domanda di trasferimento e/o passaggio di profilo interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità) ed è stato ottenuto il movimento
- è stata presentata domanda di assegnazione provvisoria ed è stata ottenuta
- è stata presentata domanda di trasferimento condizionata quale soprannumerario oppure domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, ed è stato ottenuto il trasferimento

(2) Il personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda, o trasferito a domanda condizionata che abbia richiesto come prima preferenza in ciascun anno del periodo in cui fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, e che abbia ottenuto il trasferimento per la scuola o per il comune di precedente titolarità, oppure per altre preferenze espresse nella domanda, ha mantenuto il diritto alla maturazione del punteggio aggiuntivo.

(3) Si perde il diritto all'attribuzione del punteggio aggiuntivo già acquisito qualora sia stato ottenuto dall'A.S. 2003/2004 il trasferimento, il passaggio di profilo o l'assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. La sola presentazione della domanda di trasferimento o passaggio, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo.

(4) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato aver ottenuto l'assegnazione provvisoria nell'A.S. 2003/2004 e precedenti

(5) Non fa venir meno il punteggio aggiuntivo già maturato il rientro, nel periodo in cui si fruiva della precedenza di cui al punto II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI sulla mobilità, nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda da parte del personale trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata che abbia chiesto come prima preferenza in ciascun anno il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Salerno,

.....
firma